



COMUNE DI ELMAS

Provincia di Cagliari
UFFICIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Ordinanza N°135 del 04 Ottobre 2000

Oggetto: Sospetto di febbre catarrale degli ovini (BLUE TONGUE). Sequestro di rigore.

IL SINDACO

VISTA la comunicazione del Servizio Veterinario della A.S.L. n.8 di Cagliari in cui segnala che nell'allevamento di proprietà del sig. **MARRAS ANTONELLO**, ubicato in località "Giliacquas" agro di Elmas, codice aziendale 108CA003 è stato formulato un sospetto di Febbre Catarrale degli ovini (BLUE TONGUE) in 113 capi.

VISTO il regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R.320 del 08.02.1954;

VISTO il T.U.LL.SS. del 27 Luglio 1934 n.1265;

VISTO la Legge 833 del 23 dicembre 1978;

VISTA la Legge Regionale n.15 del 08 Luglio 1985;

VISTA l'O.M. 10 Aprile 1970;

VISTO il D.P.R. 17 Maggio 1996 n.362;

RITENUTO necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione della malattia ,

ORDINA

1. Il sequestro di rigore dell'allevamento di proprietà del sig. **MARRAS ANTONELLO**, ubicato in località "GILIACQUAS " agro di Elmas, codice aziendale 108CA003;
2. L'obbligo di denuncia da parte di chiunque venga a conoscenza di ogni caso, anche sospetto, riferibile all'infezione;
3. sequestro e numerazione di tutti gli animali appartenenti alle specie ricettive all'infezione;
4. divieto di contatto del personale di custodia con gli animali dei luoghi vicini;
5. divieto di accesso a persone estranee ed obbligo di allontanare cani, gatti ed animali da cortile;
6. isolamento di tutti gli animali ammalati e sospetti;
7. divieto di abbeverare gli animali recettivi all'infezione in corsi d'acqua od in vasche con essi comunicanti;
8. divieto di introduzione o di trasferimento fuori da tutto il territorio di Elmas di tutti gli animali recettivi all'infezione;
9. a scopo di macellazione o per inderogabili esigenze di pascolo può essere consentito lo spostamento degli animali fuori della zona infetta in forza di norme stabilite dagli artt. 14 e 15 del regolamento di Polizia Veterinaria;
10. divieto di utilizzare il latte degli animali ammalati;
11. è vietato trasportare fuori dal luogo infetto foraggio, attrezzi, letame o qualsiasi materiale possibile vettore dell'agente patogeno;

12. trattamento delle spoglie degli animali, del letame e dei materiali comunque inquinanti mediante infossamento, sterilizzazione o denaturazione con sostanze chimiche;
13. esecuzione di periodiche disinfezioni e disinfestazioni dei ricoveri e cospargimento di calce viva nella strada di accesso;

I proprietari degli animali recettivi presenti nella zona infetta, i veterinari e tutti gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati di osservare e fare osservare la presente ordinanza:

Le infrazioni saranno perseguite in conformità alla norma vigente.

Il Sindaco
Rag. Mario Mura



Copia della seguente ordinanza viene notificata:

Sig. Marras Antonello – via Sacchi, 3 - Elmas
ed inviata per conoscenza:

Procura della Repubblica c/o Pretura Circondariale - Cagliari -

Ass.to Igiene e Sanità - Servizio Veterinario - Cagliari -

Alla Stazione CC. "S. Avendrace" Selargius

Al servizio Veterinario dell'A.S.L. 8 - via Bacaredda, 47 Cagliari

Al Corpo di Polizia Municipale – Sede –

All'Albo Pretorio -